

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 14 febbraio 2024, n. 252

Repertorio Regionale delle Figure Professionali - Approvazione delle "DISPOSIZIONI per l'erogazione della FAD nei PERCORSI FORMATIVI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DI QUALIFICHE PROFESSIONALI CORRELATE A FIGURE DEL REPERTORIO REGIONALE (RRFP)"

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.lgs. n. 196 del 2003 - "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e ss. mm. ed ii.;

Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.L.gs n. 82/2005, come modificato dal D.lgs 13 dicembre 2017 n. 217;

Vista la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 recante "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22", con la quale è stato conferito, tra gli altri, l'incarico di dirigente della Sezione Formazione;

VISTI:

- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
- la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;
- la Raccomandazione del Consiglio del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale;
- la Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente;
- la DECISIONE (UE) 2018/646 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 2018 relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;
- la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 novembre 2018 sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (2018/C 444/01);
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita";
- il D-Lgs. 16 gennaio 2013, n.13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con MIUR, del 30 giugno 2015 "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.";

- il Decreto del Ministero del LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI del 8 gennaio 2018 riguardante l'istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;
- il DI 5 gennaio 2021 Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze;
- la Legge Regionale n. 15 del 7 agosto 2002 "Riforma della Formazione Professionale" pubblicata sul BURP n. 104 del 09/08/2002 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 "Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale" e la Deliberazione di Giunta Regionale N. 290 del 07/03/2022 "Modifiche ai Repertori Regionali di Figure Professionali e percorsi regolamentati per il relativo raccordo al Repertorio Nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 "Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 26/07/2016 "Linee Guida per la costruzione del Sistema di Validazione e Certificazione delle Competenze della Regione Puglia (SVCC-RP)";
- l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1277 del 2 Dicembre 2013 "Approvazione dei contenuti descrittivi del RRFP";
- l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 1395 del 20 Dicembre 2013 "Approvazione degli standard formativi sperimentali";
- l'Atto Dirigente Servizio Formazione professionale n. 686 del 09/08/2016 di approvazione del "Repertorio Regionale delle Qualificazioni professionali e dei Percorsi disciplinati sulla base di specifiche Norme di settore" (RRQPN).

Considerato che:

- Con Deliberazione della Giunta Regionale N. 1724 del 30/11/2023 è stato recepito l'ACCORDO in CONFERENZA STATO REGIONI del 21/12/2022 "ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME SULLE LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA PER PERCORSI DI FORMAZIONE NON REGOLAMENTATA;
- Detto provvedimento, è finalizzato a recepire le esigenze - manifestate dal territorio, dagli operatori del settore e dai cittadini - di estensione del ricorso alla formazione a distanza FAD (SINCRONA, ASINCRONA e MISTA) anche per i percorsi afferenti al Repertorio Regionale delle Figure Professionali, allo scopo di consentire di fruire di tutta l'offerta formativa regionale in maniera accessibile e modulata;
- il provvedimento demanda a successivo atto dirigenziale le indicazioni per l'applicazione dell' Accordo in relazione alla natura degli specifici interventi formativi programmati dall'Amministrazione;

Posto che:

- le Linee Guida di cui al precitato Accordo riguardano i percorsi della formazione, compresi i percorsi per l'acquisizione di qualificazioni inserite nei repertori regionali, mentre non riguardano i percorsi per l'accesso alle professioni regolamentate, già oggetto di Accordo in Conferenza delle Regioni del 3 novembre 2021;
- occorre definire le specifiche modalità di attuazione della FAD nell'ambito dei PERCORSI FORMATIVI FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO DI QUALIFICHE PROFESSIONALI CORRELATE A FIGURE DEL REPERTORIO REGIONALE (RRFP) istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 e successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 290 del 07/03/2022;

- detti percorsi sono attuabili nel contesto regionale della formazione autonomamente finanziata di cui alla D.G.R. n. 879/2018 nonché nel contesto della formazione finanziata con risorse pubbliche a valere su specifici Avvisi emanati dalla Regione Puglia;

con il presente atto si intende adottare le **“DISPOSIZIONI per l’erogazione della FAD nei Percorsi Formativi Finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali correlate a figure del Repertorio Regionale (RRFP)”** e stabilirne l’immediata applicazione alla formazione autonomamente finanziata.

**VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e smi e del Regolamento (UE) 679/2016
“Garanzia alla riservatezza”**

La pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal d.lgs. n. 196/03 come modificato del d.lgs. n. 101/2018, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 a 10 del succitato Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo anche quale motivazione ai sensi dell’art.3 L.241/1990 ss.mm.ii.;
- di approvare l’Allegato A denominato **“DISPOSIZIONI per l’erogazione della FAD nei Percorsi Formativi Finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali correlate a figure del Repertorio Regionale (RRFP)”**;
- di approvare il relativo format allegato A.1. **Dichiarazione attestante modalità e percentuali di utilizzo della FAD**;
- di disporre l’immediata applicazione delle predette disposizioni alla formazione autonomamente finanziata di cui alla D.G.R. n. 879/2018;
- di disporre che gli organismi formativi che intendano proporre corsi in modalità FAD debbano presentare apposita istanza di riconoscimento del progetto formativo con FAD secondo le disposizioni di cui alla DGR n. 879/2018, anche in presenza di corsi precedentemente riconosciuti;
- di disporre che, per le attività formative finanziate con risorse pubbliche, le presenti disposizioni si applicano solo in presenza di specifico riferimento nel relativo Avviso pubblico e secondo le modalità ivi descritte;
- di disporre la pubblicazione nel BURP del presente provvedimento, con i relativi allegati, ai sensi della L.R. 18/2023 ;

- di disporre la pubblicazione dei contenuti di cui al presente atto, sul sito www.sistema.puglia.it, nella Sezione Formazione al fine di favorirne la massima diffusione.
- di dare atto che non sussiste conflitto di interessi ai sensi degli artt. 6bis Legge n. 241/90 ss.mm.ii.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Basato sulla proposta n. 137/DIR/2024/00066 dei sottoscrittori della proposta:

P.O. Sistema Competenze
Rossana Ercolano

Firmato digitalmente da:

Il Dirigente della Sezione Formazione
Monica Calzetta

ALLEGATO A

DISPOSIZIONI per l'erogazione della FAD nei Percorsi Formativi Finalizzati al conseguimento di Qualifiche Professionali correlate a figure del Repertorio Regionale (RRFP)**Sommario**

PREMESSA.....	1
DEFINIZIONI	2
MODALITÀ DI APPLICAZIONE	2
OBBLIGHI	3
ATTESTAZIONE FINALE.....	4
ALLEGATO A.1.....	5

PREMESSA

Le presenti disposizioni si applicano ai Percorsi Formativi Finalizzati al conseguimento di Qualifiche Professionali correlate a figure del Repertorio Regionale (RRFP) istituito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 327 del 07 marzo 2013 e successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 290 del 07/03/2022.

L'elenco delle Figure e i relativi standard professionali sono consultabili all'indirizzo www.sistema.puglia.it/rrfp

L'articolazione dei percorsi formativi in oggetto è stata delineata con Determinazione del Dirigente Servizio Formazione Professionale 20 dicembre 2013, n. 1395, con cui sono stati approvati gli standard formativi generali dei corsi, in relazione al relativo livello EQF e livello di complessità delle figure di riferimento del RRFP. Per alcune figure si applicano standard formativi specifici, consultabili al medesimo indirizzo www.sistema.puglia.it/rrfp

Nelle more della revisione delle predette disposizioni, il presente documento consente di applicare agli standard formativi vigenti le metodologie di Formazione a Distanza (FAD) come previste dall'Accordo e di seguito meglio dettagliate.

DEFINIZIONI

Formazione a distanza (FAD): per FAD si intende un'attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti.

L'acronimo FAD indica la modalità di svolgimento a distanza (FAD in senso stretto e E-learning¹), sincrona e asincrona, applicata all'attività formativa. Non si include nella definizione di FAD il mero utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom multimediali e similari.

La FAD può essere erogata in:

1. Modalità Sincrona: modalità di svolgimento della formazione contemporanea alla formazione erogata in presenza con strumenti telematici e guidati da un docente/formatore. Alla erogazione delle attività formative in modalità sincrona sono applicate di norma le Unità di Costo Standard (UCS) previste per la formazione tout court.
2. Modalità Asincrona: modalità che consente l'accesso da parte del discente in qualsiasi momento e in modo del tutto autonomo; è una componente della formazione che può essere prevista in casi limitati, con percentuali inferiori alla FAD sincrona, per tipologie di attività determinate. Alla erogazione delle attività formative in modalità asincrona è spesso associata una assistenza finalizzata a facilitare gli utenti sotto il profilo sia tecnico-informatico sia contenutistico: a tali tipi di assistenza sono applicate di norma le Unità di Costo Standard (UCS) previste per il tutoraggio.
3. Modalità ibrida: consiste nell'erogazione della formazione ad allievi in presenza e, simultaneamente, ad allievi collegati da remoto in FAD sincrona.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Per questa tipologia di percorsi formativi è consentito applicare una PERCENTUALE MASSIMA di FAD fino al 50% del monte ore teorico, come indicato nel progetto approvato dall'amministrazione. Il predetto limite massimo del 50% è erogato in modalità sincrona per almeno il 40% delle ore e al massimo per il 10% in modalità asincrona.

Le attività di formazione laboratoriale, i tirocini/stage curriculari e gli esami vengono effettuati in presenza. I tirocini/stage curriculari devono essere programmati nel rispetto della durata minima stabilita nello standard formativo generale o specifico. NON è consentita l'attuazione di stage/tirocini fuori dal territorio regionale, ad esclusione dei casi espressamente e previamente autorizzati dall'Amministrazione regionale.

¹ Per E-learning si intende una specifica ed "evoluta" forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio quali-quantitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza)

La FAD può essere riconosciuta in percentuali maggiori, previa autorizzazione dell'amministrazione regionale, in particolare in MODALITA' IBRIDA, nei seguenti casi:

- rispetto a esigenze di carattere individuale, in particolare per persone con condizioni sociali specifiche o esigenze di salute;
- per favorire la conciliazione, in particolare intesa come strumento utile a ridurre il divario di genere;
- per favorire l'accesso e la prossimità dei servizi, in particolare per favorire lo sviluppo delle aree montane e rurali e promuovere l'accesso all'offerta formativa;
- rispetto a particolari caratteristiche delle organizzazioni d'impresa, come nei dispositivi sulla formazione continua rivolta alle aziende che hanno adottato lo smart working come modalità autonoma e formalizzata di organizzazione delle attività;

Al fine di limitare i motivi di esclusione dalle opportunità formative, ai destinatari vengono assicurate le più ampie possibilità di partecipazione alle attività formative in presenza. Va favorita l'accessibilità ai servizi in presenza per le persone che non possono o non intendono fruire dei servizi a distanza.

OBBLIGHI

La proposta formativa di utilizzo della FAD deve essere formalizzata nel progetto corso, soggetto a preventiva autorizzazione regionale.

L'organismo proponente dovrà:

- garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata;
- garantire che ogni attività formativa sia realizzata in conformità a standard idonei ad assicurare la tracciabilità, nell'ambito della piattaforma utilizzata, dello svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell'attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente, delle modalità e del superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali realizzabili in modalità e-learning;
- indicare la piattaforma che intenderà utilizzare, dando atto dell'adeguatezza delle procedure e del supporto tecnologico e contenutistico che si porranno in essere;
- garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un'interfaccia di comunicazione con l'utente per fornire, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'esame, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
- assicurare che l'Amministrazione regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni possa in ogni momento accedere alla piattaforma FAD e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e tutor;

- documentare la FAD sia dal registro didattico, previamente vidimato dall'Amministrazione regionale, sia da appropriati elementi probatori che consentano di accertare gli orari di fruizione della piattaforma FAD. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la frequenza degli allievi verrà comprovata dalla produzione, in formato excel, per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema confermativi dell'accesso degli utenti e dell'indirizzo IP degli stessi, da conservare presso la sede di svolgimento del corso per i dovuti controlli da parte dell'Amministrazione e della Commissione d'esame finale.

In fase di avvio del corso dovrà essere trasmessa all'amministrazione la dichiarazione di cui all'Allegato A.1 al presente documento, dando atto dell'adeguatezza del supporto tecnologico e contenutistico con riferimento a: tutoraggio on-line, assistenza informatica, presenza di validi meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché disponibilità dei riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti, esplicitazione delle modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale, illustrazione di criteri e metodi di verifica dei risultati di apprendimento conseguiti dagli allievi.

ATTESTAZIONE FINALE

Le attestazioni rilasciate in esito alla formazione erogata secondo le modalità di cui al presente dispositivo, devono riportare la seguente dicitura "Il percorso formativo di cui al presente attestato/certificazione è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD, nonché delle disposizioni stabilite con "ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME SULLE LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA PER PERCORSI DI FORMAZIONE NON REGOLAMENTATA" (N. 22/230/CR6/C17 del 21/12/2022).

ALLEGATO A.1

SEZIONE FORMAZIONE

Pec: XXXXXXXXXXX@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Dichiarazione attestante modalità e percentuali di utilizzo della FAD nel corso (in attuazione delle disposizioni previste con Deliberazione della Giunta Regionale N. 1724 del 30/11/2023).

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____ e residente in _____ Via _____ in qualità di Legale rappresentante dell'Organismo formativo _____, con sede legale in _____ alla via /piazza _____ n. _____ cf/p.iva _____ il quale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e quindi consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 76 del DPR medesimo;

PREMESSO CHE

con Deliberazione della Giunta Regionale N. 1724 del 30/11/2023 "Recepimento ACCORDO in CONFERENZA STATO REGIONI del 21/12/2022 "ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME SULLE LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA PER PERCORSI DI FORMAZIONE NON REGOLAMENTATA" è stato recepito l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni che disciplina la modalità di erogazione della formazione, in presenza e in FAD, e di espletamento degli esami finali per la formazione non regolamentata;

DICHIARA

Che il corso _____, autorizzato con Atto Dirigenziale N. ___ del _____ si svolgerà in ottemperanza a quanto disposto con DGR n. 1724/2023 e **Atto Dirigenziale N. _____ del _____**, ovvero che:

- la percentuale di utilizzo della FAD non supererà il 50% del monte ore teorico previsto nel progetto approvato;
- tale 50 % del monte ore teorico sarà erogato in modalità **FAD sincrona** almeno per il 40 % delle ore e in modalità **FAD asincrona** per al massimo il 10% delle ore ;
- il restante monte ore teorico , la formazione pratica, i tirocini e gli esami si svolgeranno in presenza e nel territorio della Regione Puglia, ad eccezione dei casi individuati, ed espressamente e previamente autorizzati dalla Regione;

- che le attività svolte in FAD saranno documentate attraverso registri e/o report automatici prodotti dal sistema informativo utilizzato e conservati presso la sede dell'Organismo ;
- che nello svolgimento dell'attività didattica secondo il calendario trasmesso sarà garantita la presenza del tutor _____ multimediale, _____ nella _____ persona _____ di: _____ nonché l'assistenza informatica necessaria;
- che per l'attuazione della formazione a distanza/e learning saranno utilizzati i seguenti strumenti/piattaforme: _____;
- che per la valutazione dell'apprendimento, relativamente alla parte FDA/elearning, sono previste le seguenti modalità/criteri _____;
- che saranno adottati i seguenti meccanismi di tracciabilità delle frequenze degli allievi e delle attività svolte da docenti e tutor nonché l'uso di riepiloghi degli accessi di tutti i soggetti coinvolti: _____;
- che saranno utilizzate le seguenti modalità di controllo sulle presenze degli allievi e sui livelli di frequenza finale: _____;
- che le attestazioni rilasciate al termine del percorso autorizzato dovranno riportare la dicitura "Il percorso formativo di cui al presente attestato/certificazione è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD, nonché delle disposizioni stabilite con "ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME SULLE LINEE GUIDA RELATIVE ALLE MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA PER PERCORSI DI FORMAZIONE NON REGOLAMENTATA" (N. 22/230/CR6/C17 del 21/12/2022)

DICHIARA, PERTANTO DI:

- garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning in grado di monitorare e di certificare l'attività realizzata;
- garantire che ogni attività formativa sia realizzata in conformità a standard idonei ad assicurare la tracciabilità, nell'ambito della piattaforma utilizzata, dello svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente, della partecipazione attiva del discente, del tutor e del docente, dell'attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata, della regolarità e progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente, delle modalità e del superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finali realizzabili in modalità e-learning;
- garantire l'adeguatezza delle procedure e del supporto tecnologico e contenutistico della piattaforma che intende utilizzare;
- garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione dell'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy e un'interfaccia di comunicazione con l'utente per fornire, in modo continuo nel corso dell'erogazione dell'esame, assistenza, interazione, usabilità e accessibilità;
- assicurare che l'Amministrazione regionale, per l'esercizio delle proprie funzioni possa in ogni momento accedere alla piattaforma FAD tramite le credenziali che saranno fornite prima dell'avvio

delle attività e possa consultare i riepiloghi dettagliati relativi agli accessi degli allievi, dei docenti e tutor;

- documentare la FAD sia dal registro didattico, previamente vidimato dall'Amministrazione regionale, sia da appropriati elementi probatori che consentano di accertare gli orari di fruizione della piattaforma FAD. In particolare, con riferimento a questi ultimi, la frequenza degli allievi verrà comprovata dalla produzione, in formato excel, per ogni giornata formativa svolta, della griglia utenti per oggetto didattico estratta dalla piattaforma FAD e riportante i log di sistema confermativi dell'accesso degli utenti e dell'indirizzo IP degli stessi, da conservare presso la sede di svolgimento del corso per i dovuti controlli da parte dell'Amministrazione e della Commissione d'esame finale.

Firma digitale del legale rappresentante